



**Accordo Attuativo del Protocollo d'Intesa del 15 novembre 2016 per la realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale ai sensi della L. 150/2000, relativa alla sesta edizione del programma "Il posto giusto" CIG 803604414C**

**tra**

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8 (di seguito, "ANPAL" o "Agenzia"), c.f. 97889240582, rappresentata dal Direttore Generale dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 01/10/1969

**e**

la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, viale Mazzini 14 (di seguito "RAI"), c. f. e p.i. 06382641006, rappresentata dal Direttore Staff Amministratore Delegato Avv. Roberto Ferrara domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale della società, sita in Roma, Viale Mazzini n. 14 (di seguito, collettivamente, "Parti")

**Premesso che:**

a) in data 15 novembre 2016 RAI ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito "MLPS") hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo", All.to 1) di durata triennale avente ad oggetto la realizzazione di Iniziative per la promozione e la diffusione di una cultura del lavoro e il miglioramento delle competenze cognitive, relazionali e valoriali nei giovani per favorirne il successo formativo e la partecipazione alla vita sociale e lavorativa del Paese, di cui si richiamano in questa sede integralmente i contenuti;

b) l'art. 6 del Protocollo prevede che RAI e MLPS diano attuazione al medesimo attraverso Accordi Attuativi per la disciplina delle condizioni economiche e normative dei reciproci impegni, in relazione alle singole Iniziative attivate;

c) in questo contesto, RAI e MLPS - D.G. per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e le Formazione hanno sottoscritto Accordo Attuativo del 17 novembre 2017 per la realizzazione della quarta edizione del Programma in n. 20 puntate dal titolo "Il posto giusto" andato in onda su RAI 3 a partire dal 19/11/2017, proseguendo la campagna di comunicazione e di orientamento sul mondo del lavoro già avviata nel 2015 (in virtù di Accordo RAI - ISFOL del 31 luglio 2013), con le prime due edizioni del Programma trasmesse da RAI;

d) a fare data dal 1° gennaio 2017 ANPAL è subentrata, ai sensi del D.Lgs. 150/2015, nelle competenze e nei rapporti giuridici prima facenti capo alla suddetta Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del MLPS;

e) in virtù, quindi, del nuovo accordo attuativo del 9 novembre 2018, ANPAL e RAI hanno realizzato la quinta edizione del medesimo programma, sempre strutturata su 20 puntate, andate in onda su RAI 3 a partire dal 11/11/2018;

f) in considerazione del buon esito dell'iniziativa e della persistenza dell'interesse pubblico retrostante la medesima, con nota 7983 del 17/06/2019 (All.to. 2) ANPAL ha richiesto a RAI di presentare una nuova proposta operativa in ordine alla realizzazione della sesta stagione del Programma;

g) RAI, nel consueto ruolo di concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale (art.49 D.Lgs. 177/2005) e quale titolare di diritti esclusivi sul format del Programma, si è dichiarata a ciò disponibile ed ha presentato - con nota AI/2019/00000403/P/C del 5/08/2019 (All.to 3) - il relativo Progetto, valutato positivamente dall'Agenzia con nota 11672 del 03/09/2019. (all.to 4), sia sotto il profilo tecnico-realizzativo come sotto quello strettamente economico;

h) tale Progetto, fra l'altro, prevede, in virtù del suindicato ruolo assolto dalla RAI nel sistema pubblico, l'impegno della medesima a farsi carico di una quota significativa della spesa necessaria per la realizzazione dell'Iniziativa suddetta, esattamente indicata in allegato al progetto detto;

i) ANPAL, ha sottoposto l'operazione di realizzazione della sesta edizione del suindicato programma - oltre che per le precedenti edizioni, conformi alla sesta edizione detta - al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 150 del 2000 , così come ha inviato apposita informativa circa la realizzazione della suddetta sesta edizione al Comitato paritetico di cui all'art. 5 del Protocollo RAI/MLPS del 15 novembre 2016, facendo seguito al parere positivo già acquisito dal suddetto Comitato relativamente alle precedenti edizioni.

**Tutto ciò premesso, le suindicate Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **ARTICOLO 1 (Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Attuativo.

#### **ARTICOLO 2 (Oggetto)**

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, RAI ed ANPAL convengono di realizzare e trasmettere su RAI 3 la sesta edizione del Programma - i cui contenuti sono meglio descritti nel Progetto sub allegato 3 unito al presente Accordo Attuativo - quale strumento di comunicazione e di orientamento sul mondo e sul mercato del lavoro.

RAI provvederà alla messa in onda del Programma la domenica alle ore 13,00, la prima puntata domenica 10 novembre 2019 , secondo le modalità di diffusione concordate con ANPAL, fatte salve le prioritarie esigenze editoriali e di palinsesto di RAI derivanti da eventi straordinari e non prevedibili, che quest'ultima avrà cura di comunicare ad ANPAL, laddove le stesse dovessero comportare delle

modifiche/adattamenti (comunque da concordare con ANPAL) del Progetto e/o delle suindicate date di messa in onda.

### **ARTICOLO 3 (Credits)**

Le Parti convengono sin d'ora che nei titoli di coda del Programma sarà fornita adeguata evidenza che lo stesso è stato realizzato e diffuso in collaborazione con ANPAL ed in particolare con il contributo del Fondo Sociale Europeo, PON SPAO 2014-2020, a titolarità della stessa ANPAL, utilizzando loghi e diciture specifiche che verranno per tempo condivisi fra le Parti.

ANPAL prende atto ed accetta che RAI ha la facoltà di inserire - ai sensi di quanto previsto dal DM 581 del 1993 - la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda della Puntata, del nome o marchio delle imprese che abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del Programma medesimo, fermo restando che tale citazione non sarà accompagnata da alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi.

### **ARTICOLO 4 (Impegni della RAI)**

RAI assume la responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, inerente la realizzazione del Programma, con la più ampia autonomia editoriale, produttiva e di spesa, fatto salvo quanto quivi espressamente convenuto.

RAI si impegna inoltre:

- a non inserire nel tessuto editoriale del Programma elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5;
- ad operare, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali, produttive e/o di palinsesto, derivanti da eventi straordinari e non prevedibili, in aderenza con il Progetto, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 2 e a rispettare le normative previdenziali, fiscali ed assicurative a termini di legge nei confronti delle persone che collaboreranno alla realizzazione del Progetto oggetto della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 5 (Diritti di utilizzazione e sfruttamento)**

Rientrano tra i diritti spettanti a RAI sul Programma tutti i diritti di cui all'All.to 5 al presente Accordo Attuativo, fatto salvo il divieto per RAI di sfruttamenti commerciali del Programma, in considerazione delle finalità divulgativo istituzionali dell'Iniziativa e fermo restando quanto segue.

Non sarà, peraltro, a nessun effetto considerato sfruttamento commerciale, in quanto operazione a tutti gli effetti separata ed estranea rispetto all'oggetto del presente Accordo, l'utilizzo da parte della Rai, per iniziative promozionali o pubblicitarie, del tempo di trasmissione destinato alle ordinarie interruzioni dei programmi dalla medesima trasmessi – Programma "Il posto giusto", quindi compreso – secondo gli standard predefiniti per il canale Rai, tenuto conto della categoria di programma e della fascia oraria di riferimento.

Resta peraltro fermo quanto stabilito al precedente art. 4, comma 2, ovvero l'obbligo per Rai di non inserire alcun elemento avente direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie nel tessuto editoriale del Programma e quindi in concomitanza con il tempo di effettiva trasmissione del medesimo.

Rai potrà in ogni caso provvedere in ordine alla ritrasmissione simultanea ed invariata del Programma (o di parti di esso) nell'ambito dei palinsesti di uno o più dei canali Rai, anche previa cessione o licenza in favore di terzi, comunque non a titolo oneroso.

Parimenti la RAI riconosce espressamente all'Agenzia, in perpetuo, i diritti di utilizzazione non economica del Programma esclusivamente per fini didattici e divulgativi e/o comunque istituzionali, escluso ogni utilizzo di carattere commerciale e fermo restando che il Programma, sia pure per fini didattico/istituzionali, non potrà comunque essere ceduto/licenziato, in tutto od in parte, da ANPAL a terzi ovvero utilizzato, in tutto od in parte, da ANPAL - salvo diverso accordo scritto - in sede radiotelevisiva.

Il presente Accordo Attuativo non può, pertanto, intendersi quale atto di cessione ad ANPAL di alcun diritto di utilizzazione economica e/o sfruttamento commerciale del Programma e/o del relativo format, diritti che, salvo diverso accordo da intervenire per iscritto, sono e rimangono nella titolarità esclusiva di RAI.

Rimane, altresì, inteso tra le Parti che né dal Protocollo né dal presente Accordo Attuativo discende alcun diritto in capo all'Agenzia e/o dovere in capo a RAI quanto alla realizzazione di una eventuale settima edizione del Programma, che RAI sarà comunque eventualmente libera di realizzare, secondo i termini di legge, con l'Agenzia medesima, autonomamente e/o con terzi.

#### **ARTICOLO 6 (Master del Programma)**

Con riferimento all'esercizio dei diritti da parte di ANPAL di cui all'art. 5, RAI metterà a disposizione della medesima una copia della registrazione del Programma.

Per ogni eventuale richiesta di ulteriori copie sarà richiesto il rimborso dei soli costi di duplicazione.

Rimane invece in capo all'Agenzia l'onere di provvedere all'acquisto ed apposizione, come per legge, dei contrassegni SIAE sui supporti sui quali saranno riversate le registrazioni del Programma.

#### **ARTICOLO 7 (Condivisione di temi e argomenti)**

Ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva di RAI, le Parti si impegnano, in coerenza con le finalità condivise nell'Iniziativa e nell'ottica della massimizzazione dei risultati della stessa, a collaborare in ordine alla individuazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi e, più in generale, dei contenuti di dettaglio da trattare nell'ambito del Programma.

A tale effetto, con successivo provvedimento di ANPAL sarà costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ANPAL, il quale opererà in funzione della scelta e condivisione con RAI dei contenuti delle puntate del Programma, in coerenza con le finalità del progetto e le prioritarie scelte editoriali ed organizzative del palinsesto di RAI.

#### **ARTICOLO 8 (Importo a carico dell'ANPAL)**

Per tutto quanto sopra previsto viene stabilito che ANPAL corrisponderà a RAI l'importo di euro 960.000,00 (novecentosessantamila/00) oltre IVA come per legge, a fronte delle attività oggetto del presente Accordo Attuativo, a parziale copertura degli oneri di realizzazione e diffusione del Programma, come risultante dal Progetto predisposto da RAI e valutato positivamente da ANPAL (cfr. allegato 4).

Il suindicato importo a carico di ANPAL sarà corrisposto da quest'ultima a RAI, previe le verifiche di correttezza e conformità delle attività realizzate alle disposizioni del presente Accordo Attuativo, dietro presentazione di apposite fatture redatte in conformità della normativa fiscale vigente, con le seguenti modalità:

- euro 48.000 (quarantottomila/00) più IVA, entro 30 giorni FMDF da emettersi dopo la messa in onda della prima puntata del Programma;
- euro 432.000 (quattrocentotrentaduemila/00) più IVA, entro 30 giorni FMDF da emettersi dopo la messa in onda della decima puntata del Programma;
- Euro 480.000 (quattrocentoottantamila/00) più IVA, entro 30 giorni FMDF da emettersi dopo la messa in onda di tutte le puntate del Programma.

Dell'ulteriore importo necessario alla realizzazione e diffusione del Programma risultante, per differenza, dal preventivo predisposto da RAI (parte integrante del progetto approvato, sub allegato 1 unito al presente atto), RAI medesima si fa carico definitivamente e per intero.

Alle fatture dovranno essere allegati, in duplice copia su supporto informatico, i prodotti realizzati, vale a dire le puntate settimanali del programma televisivo.

Le fatture dovranno recare il riferimento al presente Accordo Attuativo, nonché ai codici CIG, CUP e Codice Univoco Ufficio, precedentemente determinati e comunicati a RAI da ANPAL e dovrà essere emessa con l'annotazione "scissione dei pagamenti" come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

Oltre all'importo complessivo sopra individuato, nessun ulteriore e diverso importo potrà essere richiesto da RAI ad ANPAL a qualunque titolo, ragione, causa, a prescindere dall'ammontare delle

spese che saranno sostenute da RAI per la realizzazione del Programma e per ogni altro impegno comunque dalla stessa società assunto nel presente Accordo Attuativo.

Pur nella specialità del presente Accordo - avente natura di Accordo Attuativo di precedente Protocollo d'Intesa a monte - RAI, ad ogni buon fine, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Tutti i pagamenti saranno effettuati da ANPAL mediante accredito sul C/C della Banca Nazionale del lavoro Sede di Torino con IBAN IT09AO100501000 000000021200 intestato a RAI, appositamente indicato dalla stessa e dedicato, insieme agli altri conti correnti oggetto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, ai pagamenti oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, RAI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ad ANPAL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

RAI, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'ANPAL da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

RAI è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 e che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 213, si precisa che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è YTWMTZ.

La spesa relativa all'intervento sarà posta a carico del PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", FSE 2014 - 2010.

#### **ARTICOLO 9 (Durata e recesso)**

Il presente Accordo Attuativo avrà efficacia dal giorno successivo a quello di comunicazione a RAI della intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo previsto per il medesimo e avrà durata fino alla messa in onda dell'ultima puntata dell'iniziativa, fatta salva la vigenza degli obblighi di pagamento non ancora adempiuti a quella data in capo all'ANPAL e fatto salvo quanto stabilito sub precedente art. 5 in ordine ai diritti.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo Attuativo dandone comunicazione scritta all'altra Parte, a mezzo nota PEC, giusta quanto indicato al successivo articolo 10, con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Resta inteso che, in caso di recesso da parte dell'Agenzia, quest'ultima, oltre al pagamento del corrispettivo maturato per gli output prodotti fino alla decorrenza del periodo di preavviso, dovrà rimborsare a RAI tutti i costi documentati dalla stessa definitivamente sostenuti prima della stessa data.

## **ARTICOLO 10 (Privacy)**

Rai tratta i dati personali del legale rappresentante dell'ANPAL sia degli altri soggetti appartenenti alla sua compagine coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione della presente Accordo Attuativo.

I predetti dati sono trattati da RAI al solo fine di dare regolare esecuzione all'Accordo e/o al fine di esercitare i diritti e/o adempiere gli obblighi da quest'ultimo nascenti e/o al fine di adempiere gli obblighi di legge in capo a RAI.

Le Parti concordano che:

(a) ANPAL raccoglie e comunica a RAI i dati personali degli Interessati (quali i dati identificativi, anagrafici, ecc.) necessari per le finalità di cui sopra, così come meglio specificate nell'informativa allegata sub 4 al Contratto (Allegato 4: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali – in inglese: "General Data Protection Regulation"; di seguito: "GDPR");

(b) ANPAL informa gli Interessati dei trattamenti effettuati da RAI, così come specificati nell'Informativa di cui sub precedente lett. (a) e consegna agli stessi la suddetta Informativa, facendosene rilasciare copia firmata, che provvede a tenere a disposizione di RAI e a consegnare alla stessa, a sua semplice richiesta.

Le Parti sono rispettivamente responsabili dei trattamenti effettuati nel proprio ambito di competenza, con particolare riferimento alle modalità di trattamento, conservazione, comunicazione a terzi e provvedono a rispondere adeguatamente alle istanze degli Interessati.

In particolare, ANPAL resta l'unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi altro trattamento diverso da quelli di competenza RAI, così come espressamente previsti nell'Informativa allegata sub 6.

### **Garanzia e manleva**

Con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dall'Accordo, nel caso in cui risultino omissioni e/o violazioni di uno e/o più degli impegni assunti ai sensi del presente articolo, la parte a cui tali omissioni e/o violazioni siano imputabili manleverà e terrà indenne l'altra parte, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi rivendicazione che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede e/o in qualsiasi tempo (anche in data successiva alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'accordo), potrà essere promossa da chicchessia in relazione a tali omissioni e/o violazioni.

Informazioni di contatto per il contitolare RAI con riferimento ai trattamenti di propria competenza

Con riferimento ai trattamenti indicati nell'Informativa il Titolare del trattamento è la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14.

Per l'esercizio dei diritti attribuiti agli Interessati dal GDPR e normativa italiana vigente - tra cui: richiesta di accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione – gli Interessati stessi possono rivolgersi al Privacy Manager RAI nella persona del Dott. Roberto Ferrara, Direttore pro tempore della Direzione Staff Amministratore Delegato al seguente indirizzo e-mail [staffamministratoredelegato@rai.it](mailto:staffamministratoredelegato@rai.it) oppure potrà inviare una e-mail all'indirizzo: [privacy@rai.it](mailto:privacy@rai.it).

Il DPO RAI - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati), per questioni inerenti i trattamenti di competenza RAI, può essere contattato al seguente recapito: [dpo@rai.it](mailto:dpo@rai.it).

## ARTICOLO 11

### **Normativa Anticorruzione, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito "PTPC"), Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "MOGC")**

11.1 Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le Parti dichiarano e riconoscono che gli importi previsti al precedente articolo 8 costituiscono esclusivamente il corrispettivo pattuito per tutto quanto previsto nell'Accordo Attuativo.

11.2 ANPAL prende atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice etico, del MOGC e del PTPC adottati da RAI rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet [www.rai.it](http://www.rai.it) e garantisce di adottare e che adotterà, nell'ambito del presente Accordo Attuativo, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti Codice etico, MOGC e PTPC, che porterà a conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti l'Accordo Attuativo.

11.3 ANPAL dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel suo rapporto con RAI, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione dell'Accordo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai suoi strumenti di organizzazione interna.

## ARTICOLO 12 (Comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo Attuativo dovrà essere eseguita a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

- se a RAI: viale Mazzini 14, indirizzo PEC: [convistituzionali.staffdg@postacertificata.rai.it](mailto:convistituzionali.staffdg@postacertificata.rai.it) all'attenzione della Dott.ssa Lucia Cocco, Responsabile Convenzioni Istituzionali, individuata quale

Responsabile della Gestione della Convenzione (di seguito “RGC”), incaricata di verificare, per Rai, la conformità alle disposizioni della Convenzione delle attività effettivamente svolte ai sensi della stessa;

- se ad ANPAL: Via Fornovo n. 8, indirizzo PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it) all’attenzione del RUP, Dott. Salvatore Pirrone, individuato quale Responsabile della Gestione della Convenzione (di seguito “RGC”), incaricato di verificare la conformità alle disposizioni della Convenzione.

2. Ciascuna delle Parti potrà, in corso di rapporto, variare il nominativo di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte all’indirizzo PEC sopra indicato.

### **ARTICOLO 13 (Registrazione)**

Il presente Accordo Attuativo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 lettera a) della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L’eventuale registrazione sarà soggetta al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. 131/1986 a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

### **ARTICOLO 14 (Foro competente)**

Per qualunque controversia derivante dalla sottoscrizione, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Attuativo deve intendersi competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

### **ARTICOLO 15 (Disciplina applicabile – modificazioni ed integrazioni - sottoscrizione)**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Attuativo ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e che, quindi, rispetto alla stessa non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Qualsiasi modificazione o integrazione al presente Accordo Attuativo sarà valida ed efficace soltanto previo accordo scritto tra le Parti.

Per ogni aspetto eventualmente non disciplinato dal presente Accordo Attuativo trovano applicazione, per quanto compatibili, le previsioni del Protocollo e del Codice Civile.

N.B.: il presente accordo verrà sottoscritto in forma digitale da entrambe le Parti e si intenderà concluso al momento della ricezione, da parte dell'Ente che avrà apposto la prima firma, dell'atto medesimo sul quale anche la seconda Parte abbia apposto la propria firma.

ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Il Direttore Generale

dott. Salvatore Pirrone

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Il Direttore Staff Amministratore Delegato

Avv.. Roberto Ferrara

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Allegati:

ALLEGATO 1: Protocollo di Intesa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali / Radiotelevisione Italiana del 15 novembre 2016;

ALLEGATO 2: Lettera di attivazione Anpal Prot. 7983 del 17/06/2019 a relativa alla realizzazione della sesta edizione del Programma;

ALLEGATO 3: Lettera RAI Prot. AI/2019/00000403/P/C del 5/08/2019 con proposta progettuale e preventivo costi;

ALLEGATO 4: Lettera ANPAL Prot 11672 del 03/09/2019 di approvazione della proposta progettuale RAI;

ALLEGATO 5: Diritti spettanti a RAI.

ALLEGATO 6: Informativa Privacy.